

(in tonnellate)

Stati membri	Altre preparazioni e conserve di aringhe			Altre preparazioni e conserve di pesci			Gamberetti		
	1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
Benelux	10	15	12	66	52	41	17	0	0
Danimarca	30	70	98	58	59	189	10	31	0
Germania	64	68	37	34	36	32	9	10	7
Grecia	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spagna	0	7	10	3	3	1	1	3	8
Francia	1	23	16	1	6	0	3	1	19
Irlanda	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Italia	0	0	0	0	0	0	62	58	50
Portogallo	0	0	0	0	0	0	0	3	0
Regno Unito	9	14	8	2	0	1	12	16	1
	114	197	181	164	156	265	104	122	85

considerando che, negli anni presi in considerazione, i prodotti in questione sono stati importati solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato alcuna importazione di tali prodotti, che in questa situazione è opportuno prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità d'applicazione dei dazi della tariffa doganale comune;

considerando che, tenendo presente questi elementi, le percentuali di partecipazione iniziale ai contingenti tariffari si situano approssimativamente sui seguenti valori:

(in tonnellate)

Stati membri	Merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, eglefini	Filotti di merluzzi bianchi	Succedanei del caviale	Altre preparazioni e conserve di aringhe	Altre preparazioni e conserve di pesci	Gamberetti
Benelux	0,69	1,41	0,74	7,52	27,18	5,47
Danimarca	88,50	28,62	14,81	40,24	52,30	9,97
Germania	0,79	14,65	14,81	34,35	17,44	8,36
Grecia	—	—	15,56	—	—	—
Spagna	6,63	54,03	6,67	3,46	1,20	3,86
Francia	0,86	1,20	45,93	8,13	1,37	7,40
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	—	—	1,48	—	—	54,66
Portogallo	0,36	—	—	—	—	0,96
Regno Unito	2,17	0,09	—	6,30	0,51	9,32

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingenziali in due parti, ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % di ciascuno dei volumi contingenziali;

considerando che le quote iniziali degli Stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno Stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno Stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita e se la riserva lo consente; che le quote iniziali e complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingenziale; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commis-